

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1985

Presidenza del Vice Presidente PASTORINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

| | | |
|--|---------|--------------------------------|
| PRESIDENTE | | Pag. 2, 10, 14 e <i>passim</i> |
| BOLDRINI (PCI) | | 22, 31 |
| BOZZELLO VEROLE (PSI) | | 18 |
| CAVALIERE (DC), relatore alla Commissione | 10, 14, | 17 e <i>passim</i> |
| FALLUCCHI (DC) | | 14, 15, 16 e <i>passim</i> |
| FINESTRA (MSI-DN) | | 32 |
| GIACCHÈ (PCI) | | 10, 15, 16 e <i>passim</i> |
| MILANI Eliseo (Sin. Ind.) | | 15, 16, 17 e <i>passim</i> |
| OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa | 14, 15, | 17 e <i>passim</i> |

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, dobbiamo proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1046, che era stato interrotto nella seduta del 17 luglio. Informo che è pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente, che contiene un certo numero di osservazioni delle quali darò notizia via via che affronteremo l'esame dei relativi articoli. Ricordo peraltro che, ai sensi del Regolamento, le condizioni e le prescrizioni adottate dalla Commissione bilancio sono da considerarsi in sede deliberante vincolanti per la nostra Commissione, in quanto il parere, nella parte in cui è contrario ad articoli o emendamenti, è stato motivato con riferimento alla mancanza della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Ricordo che la discussione generale è già stata dichiarata chiusa nella seduta del 14 febbraio 1985.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

TITOLO I

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO SERVIZI DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 1.

Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, riservati ai sottufficiali

in servizio permanente, in ferma o rafferma dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

Nei bandi sono stabiliti i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento di detti concorsi straordinari, ai quali è possibile partecipare prescindendo dei limiti d'età previsti dalle leggi in vigore.

È approvato.

Art. 2.

L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente è fissato in 567 unità e nel grado di capitano in 734 unità.

La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuita di un numero di unità pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente primo comma.

I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, semprechè abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

Per gli ufficiali di cui ai precedenti primo e terzo comma si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

Ai predetti ufficiali si applicano altresì le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 40 della presente legge.

È approvato.

TITOLO II

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa.

I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;
- 3) risultare di buona condotta morale e civile;

4) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

5) possedere le qualità fisiche e psicoattitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari;

6) aver ottenuto, se minorenni, il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, presentato dai senatori Cavaliere e Giacchè, intende sopprimere il numero 3), di cui al secondo comma dell'articolo. Il secondo, presentato dal senatore Cavaliere, intende sostituire il punto numero 6) con la dizione: «aver ottenuto il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela».

Metto ai voti il primo emendamento, presentato dai senatori Cavaliere e Giacchè, tendente a sopprimere il n. 3) del secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Cavaliere, tendente a modificare il punto n. 6) del secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.

Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.

Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continua-

tivo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

È approvato.

Art. 5.

Al termine dei corsi, gli allievi che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguono la nomina a pilota militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio.

Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

È approvato.

Art. 6.

Ferme restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma terzo, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto.

Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.

Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda, e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione, dei rispettivi distretti militari.

È approvato.

Art. 7.

Al termine della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera, ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

È approvato.

Art. 8.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa può, previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 4, gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, in relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.

I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva, qualora non abbiano a ciò ottemperato.

È approvato.

TITOLO III

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO E DELLA MARINA

Art. 9.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono

prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

Gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

È approvato.

Art. 10.

Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporti aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

È approvato.

TITOLO IV

NORME COMUNI AGLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 11.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7, secondo comma, 9, secondo comma, e 10, secondo comma, è corrisposto un premio di congedamento.

Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione, come di seguito indicato:

lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;

lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;

lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

Il premio è corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi del successivo articolo 18.

Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per almeno tre mesi.

È approvato.

Art. 12.

Il premio, di cui al precedente articolo 11, è corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sono stati prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici.

In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento è corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.

Il premio di congedamento non compete nei casi in cui è liquidato trattamento vitalizio di quiescenza.

È approvato.

Art. 13.

Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può, prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

Nei casi previsti dal precedente primo comma all'ufficiale non è corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale è concessa la facoltà di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.

È approvato.

Art. 14.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio, istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data in cui sono stati avviati ai corsi di pilotaggio aereo.

Ai suddetti ufficiali si applicano le norme di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della presente legge.

Il premio di congedamento è determinato, in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, sulla base delle misure previste dal precedente articolo 11. Il numero dei semestri utili per la corresponsione dello stesso è, tuttavia, computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già trattenuti in servizio o reclutati, ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che hanno ottenuto di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento, nelle misure previste dal precedente articolo 11, è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo quanto stabilito nel precedente terzo comma.

Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti ufficiali è corrisposto un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato per intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Agli ufficiali piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica, già reclutati ai sensi delle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno chiesto o non ottenuto di assumere la ferma prevista dalla presente legge, è corrisposto un premio nella misura prevista dal precedente comma.

È approvato.

Art. 15.

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può esser mantenuto in servizio, è

determinato annualmente nell'articolo della legge di bilancio che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonchè quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33.

Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo, dei senatori Cavaliere e Giacchè, tende a sostituire il primo comma con il seguente:

«Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di bilancio che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa».

Il secondo, presentato dal senatore Fallucchi, tende a sostituire, al primo comma, le parole «è determinato annualmente nell'articolo della legge di bilancio che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa», con le seguenti: «è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato».

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Fallucchi; pertanto ritiro il mio emendamento.

GIACCHÈ. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fallucchi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 16.

In favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, congedati alla scadenza della ferma prevista dalla presente legge ovvero prosciolti da tale ferma senza aver acquisito il diritto alla pensione normale per anzianità di servizio, l'Amministrazione provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti.

L'importo dei contributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato.

È approvato.

Art. 17.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

Le compagnie, di cui al comma precedente, che utilizzano, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della presente legge, gli ufficiali piloti di complemento, posti in congedo illimitato, sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di anticipato collocamento in congedo illimitato nonchè, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute ai sensi del precedente comma.

Le compagnie, di cui al precedente primo comma, devono altresì rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente secondo comma, l'intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi prosciolti dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 8.

È approvato.

Art. 18.

È in facoltà del Ministro della difesa bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato maggiore; e di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

A tali concorsi possono partecipare a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.

È approvato.

Art. 19.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

1) per l'Esercito da:

a) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

b) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

2) per la Marina da:

a) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

b) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

3) per l'Aeronautica da:

a) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

b) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.

È approvato.

Art. 20.

Le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 19 valutano:

a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenzza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a);

2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b).

Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettera a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.

La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare della cassa ufficiali.

È approvato.

TITOLO V

NORME RIGUARDANTI I SOTTUFFICIALI PILOTI DELL'ESERCITO ED I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO DA IMMETTERE IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 21.

I sottufficiali dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

I sottufficiali di cui al precedente primo comma, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi di obblighi di ferma precedente contratti.

I sottufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

È approvato.

Art. 22.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente, dei sergenti e sergenti maggiori di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, del senatore Fallucchi, tende alla soppressione dell'intero articolo.

Il secondo emendamento, presentato dal relatore senatore Cavaliere, tende ad inserire, dopo le parole: «sergenti maggiori», le altre: «e marescialli di complemento».

FALLUCCHI. Propongo la soppressione dell'articolo 22 perchè contrasta con tutta la normativa della legge n. 212 sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali e, tra l'altro, risulta carente perchè non viene detto tra come e quando questi potranno inserirsi, quale tipo di concorso svolgeranno e in quale livello andranno ad inserirsi (sergenti, sergenti maggiori, marescialli).

Accettare tra l'altro un articolo di questo genere, con l'emendamento aggiuntivo del senatore Cavaliere, comporterebbe una modifica degli organici stabiliti dalla legge n. 212.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento. Su questa materia abbiamo anche il parere favorevole della Commissione bilancio che non ha ritenuto di avanzare alcuna osservazione.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 22 presentato dal senatore Fallucchi.

Non è approvato.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Quando fu redatto questo articolo 22 esistevano semplicemente i sergenti e i sergenti maggiori; nelle more, qualche sergente maggiore è stato promosso maresciallo e non possiamo escluderlo dal concorso. Del resto l'emendamento da me

proposto non contrasta con lo spirito e con l'esigenza del bilancio per cui insisto perchè il mio emendamento venga accolto.

Vorrei osservare che anche i tecnici del Ministero della difesa (c'è in proposito una lettera del dottor Bergonzini) hanno fatto presente che, nelle more, si è verificato che qualche sergente maggiore è stato promosso maresciallo e quindi bisogna modificare questo articolo prevedendo il concorso anche per i marescialli.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è preso di contropiede, per mia sbadataggine; ma con un minimo di riflessione e con l'uso del buon senso è chiaro che qualche sergente maggiore è stato promosso maresciallo e non gli deve essere impedito di partecipare al concorso.

Esprimo perciò parere favorevole.

GIACCHÈ. Se non ci sono controindicazioni dal punto di vista del parere della Commissione bilancio mi pare che sia corretto apportare questa modifica visto che alcuni sergenti maggiori nel frattempo possono essere stati promossi.

FALLUCCHI. Signor Presidente, essendo stato respinto l'emendamento soppressivo da me proposto, voterò a favore dell'emendamento del senatore Cavaliere, che ritengo accettabile. Tuttavia, vorrei ribadire che l'articolo 22 stravolge i principi contenuti nella legge n. 212 del 1983, e lo sottolineo perchè resti agli atti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Giacchè, tendente ad inserire, dopo le parole «sergenti maggiori», le altre «e marescialli».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 22.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente dei sergenti, sergenti maggiori e marescialli di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.

È approvato.

TITOLO VI

NUOVE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO E LO STATO
DEGLI UFFICIALI

Art. 23.

Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, 33, secondo comma, 34 e 40, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificati dai successivi articoli 29, 39 e 40 della presente legge, le norme previste per i ruoli speciali sono estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento proposto dal senatore Eliseo Milani tendente ad inserire dopo l'articolo 23 il seguente articolo:

«Nell'Aeronautica militare la dizione "ruoli normali" indica i ruoli A.A.r.n.n., A.A.r.s. (provenienti dall'Accademia), G.A.r.i., G.A.r.c., C.C.r.c., C.S.A.; la dizione "ruoli speciali" indica i ruoli A.A.r.n.s., A.A.r.s. (non provenienti dall'Accademia), G.A.r.a.t. e C.C.r.a.».

In merito a tale emendamento la 5^a Commissione si è espressa in senso contrario.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, mantengo comunque il mio emendamento.

FALLUCCHI. Vorrei invece invitare il senatore Milani a ritirarlo.

A mio avviso, infatti, l'emendamento così come è formulato risulta riduttivo; dovrebbe avere un'estensione maggiore e comportare anche una revisione dei ruoli della Marina e dell'Esercito. Il contenuto di questo emendamento si può considerare comunque estraneo alla materia oggetto del provvedimento che stiamo discutendo.

Pregherei pertanto il senatore Milani, ripeto, di ritirare il suo emendamento, pur riconoscendo che la sua proposta ha una certa validità.

GIACCHÈ. Signor Presidente, anch'io vorrei invitare il senatore Milani a ritirare il suo emendamento.

Probabilmente, se fosse stata adottata un'altra formulazione, come quella che io stesso avevo ipotizzato in sede di comitato ristretto, avremmo potuto valutare la possibilità di considerare favorevolmente la proposta del senatore Milani.

Infatti, la dizione contenuta nel suo emendamento presenta l'inconveniente di portare ad una scomposizione dei ruoli, con ripercussioni negative. Pertanto avevo ipotizzato un'altra formulazione, ove si fosse ritenuto necessario affrontare la modifica proposta dal senatore Milani, proprio per evitare tale scomposizione, senza indicare che una parte dei diversi ruoli dell'Aeronautica militare sono da considerarsi «ruoli normali» ed un'altra invece «ruoli speciali».

Non è quindi possibile approvare il testo come proposto dal senatore Milani, su cui anche la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, intendo comunque mantenere il mio emendamento.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Milani Eliseo aggiuntivo di un articolo 23-bis, di cui ho dato poc'anzi lettura.

Non è approvato.

Art. 24.

Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.

Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, quali prorogate dai successivi articoli 39 e 40, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli normale, speciale e ad esaurimento delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza amministrativa dal 1° gennaio 1985:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore con la stessa data degli ufficiali che li hanno scavalcati, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1985.

FALLUCCHI. Signor Presidente, proporrei di accantonare l'esame dell'articolo 24 affinché sia possibile chiarire taluni fondamentali aspetti tecnico-formali, coordinando le varie proposte di modifica presentate, su alcune delle quali la 5^a Commissione ha già espresso parere favorevole. Altrimenti, dovremmo soffermarci a lungo su questo articolo.

PRESIDENTE. Ritengo che sia accettabile la proposta del senatore Fallucchi perchè, se accolta, ci consentirebbe effettivamente di snellire i nostri lavori.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono invece dell'avviso contrario. È vero che sono state presentate diverse proposte di modifica; comunque la Commissione bilancio si è già espressa in merito e nel complesso si è dichiarata favorevole.

Avendo quindi tutte le indicazioni necessarie, credo che sarebbe opportuno affrontare l'esame di questo articolo per arrivare ad una soluzione definitiva.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo sarebbe dell'avviso di affrontare l'esame dell'articolo 24.

Vorrei ricordare che questo articolo è stato oggetto di discussioni pressocchè infinite sia alla Camera che in questo ramo del Parlamento. In particolare, in sede di Comitato ristretto si è cercato di trovare una soluzione in questa normativa alle difficoltà sollevate dal Tesoro, e non solo in questa sede ma anche nelle precedenti; in questi termini è stato fatto un grosso passo avanti.

Certo, possiamo anche rinviare l'esame dell'articolo, se la Commissione è di questo avviso, però ritengo che sarebbe più opportuno esaminarlo adesso.

BOZZELLO VEROLE. Ho già detto che considero quello attualmente al nostro esame l'articolo più importante di questo disegno di legge. L'obiettivo era proprio quello di valorizzare in positivo gli ufficiali di carriera. Abbiamo fatto una lunga discussione su tutti questi argomenti e credo che l'obiettivo rimanga invariato.

In ogni caso, visto che il dibattito su questo articolo è così travagliato con delle posizioni divergenti, condivido la opinione di aggiornarlo alla fine della discussione del disegno di legge per trovare una soluzione unitaria. Se invece si vuole aggiornare il dibattito ad una data indefinita, allora credo che bisognerà affrontare subito l'articolo nel suo complesso, cercando però di uscirne in modo unanime perchè si tratta di una questione estremamente importante che costituisce la chiave di tutto il disegno di legge.

GIACCHÈ. Non ne faccio una questione perchè si potrebbe anche essere favorevoli a spostare la discussione dell'articolo alla fine del dibattito. Non vedo però quale sia la differenza perchè mi pare che accumulare in fondo tutti gli articoli sui quali bisognerà poi operare una scelta con cambia la sostanza del problema.

Credo che la questione sia di decidere se assumere un atteggiamento realistico di fronte ad un determinato parere espresso dalla Commissione bilancio per giungere all'approvazione del disegno di legge, per il quale ci siamo lamentati finora che si era perso troppo tempo, o se invece dobbiamo andare soltanto ad una discussione senza sbocco. Non vedo quindi una utilità particolare nella proposta di accantonare temporaneamente l'articolo. Credo che converrebbe andare subito ad una scelta.

FALLUCCHI. La mia voleva essere una proposta di snellimento dei lavori; non c'è alcuna prevenzione sull'articolo 24 e su quanto hanno detto i colleghi intervenuti. Vi sono degli aspetti di carattere formale da chiarire ma possiamo andare avanti nella discussione di tale articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Fallucchi tendente ad accantonare la discussione dell'articolo 24.

Non è approvata.

Passiamo quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 24.

Il primo è del senatore Fallucchi e tende ad aggiungere al secondo comma il seguente periodo:

«La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge».

Il secondo è sempre del senatore Fallucchi e tende a sostituire il terzo comma come segue:

«Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 30 settembre 1980, n. 574, quali prorogate dai successivi articoli 39 e 40, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste per i ruoli delle tre Forze armate indicati nei citati articoli 24, 25, 28, 29 e 30 si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988 con la seguente modifica:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 30 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore con la stessa data degli ufficiali che li hanno scavalcati, con decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1° gennaio 1985».

Il terzo è dei senatori Cavaliere e Giacchè e tende a sostituire il terzo comma con il seguente:

«Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, quali prorogate dai successivi articoli 39 e 40, le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli normale, speciale e ad esaurimento delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti economici dal 1° gennaio 1985:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta di un anno. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o tenente colonnello».

A questo emendamento sono stati presentati due subemendamenti. Il primo è del senatore Fallucchi e tende a sostituire nel primo periodo del terzo comma la parola «economici» con le parole «del trattamento economico» e a sopprimere, dopo la parola «ridotta», le parole «di un

anno» inserendo poi «nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni».

Vi è infine un quarto emendamento dei senatori Cavaliere e Giacchè tendente ad aggiungere i seguenti quarto e quinto comma:

«Gli ufficiali del servizio permanente che in applicazione delle norme della presente legge sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado, aventi uguali anzianità di servizio da ufficiale, appartenenti ai ruoli ad esaurimento, sono comunque promossi, anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 38, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento».

«Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze nei termini prorogati».

A questo emendamento è stato presentato un subemendamento da parte dei senatori Cavaliere e Giacchè, tendente ad aggiungere, dopo le parole «al successivo articolo 38», le parole «della presente legge e agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574».

Ricordo che la Commissione bilancio ha fatto pervenire il proprio parere favorevole ai primi due commi dell'articolo 24 nonchè all'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal senatore Fallucchi ed agli emendamenti presentati dai senatori Cavaliere e Giacchè. La Commissione bilancio ha invece espresso parere contrario all'emendamento sostitutivo dell'articolo 24 presentato dal senatore Milani.

FALLUCCHI. Signor Presidente, ho presentato a questo articolo un emendamento aggiuntivo al secondo comma ed un emendamento sostitutivo del terzo comma.

In particolare vorrei sottolineare che la frase aggiuntiva al secondo comma è completamente nuova e non è stata esaminata dalla 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dal senatore Fallucchi.

È approvato.

GIACCHÈ. Proporrei di esaminare anzitutto l'emendamento sostitutivo del terzo comma da me presentato nel testo che risulta approvato dal parere della Commissione bilancio.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Vorrei precisare che la Commissione bilancio ha esaminato anche un subemendamento al terzo comma del senatore Fallucchi ed ha espresso parere favorevole.

Il primo punto di tale subemendamento è di natura tecnica perchè chiede di sostituire la parola «economici» con le parole «del trattamento economico». Su ciò la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole come ha fatto per l'altro punto del subemendamento.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema è che ora si aggiunge un altro elemento a firma del senatore Fallucchi. Sulla base di tale emendamento il terzo comma risulterebbe così sconvolto rispetto alla primitiva stesura che, se fosse approvato, avremmo un articolo completamente nuovo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Sottolineo che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole ai primi due commi dell'articolo 24 e al subemendamento del senatore Fallucchi, nonché agli emendamenti presentati a tale articolo dai senatori Cavaliere e Giacchè.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo con il parere espresso dalla 5^a Commissione.

FALLUCCHI. Vorrei sottolineare un aspetto dell'articolo 24, che a mio avviso è piuttosto importante. Chiedo scusa se ne parlo soltanto ora, ma nel terzo comma dell'emendamento Cavaliere e Giacchè è indicato il termine «e ad esaurimento».

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che le norme della legge n. 574 del 1980, richiamate nel predetto terzo comma, non fanno alcun riferimento ai ruoli ad esaurimento. Quindi trovo improprio che tale definizione appaia nel contesto di questo articolo e credo dunque che ne sia necessaria la soppressione.

GIACCHÈ. Questo è il testo della Camera.

FALLUCCHI. Propongo la soppressione delle parole «e ad esaurimento» perchè nulla hanno a che vedere con il contenuto formale e sostanziale degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge n. 574 del 20 settembre 1980 in quanto gli articoli 24 e 25 si riferiscono ai ruoli normali e gli articoli 28, 29 e 30 ai ruoli speciali.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Se è così, è ridondante.

FALLUCCHI. Se ci fosse una ragione e una motivazione di questa ridondanza sarei d'accordo. Se avessero citato l'articolo 35, che nella legge n. 574 istituisce il ruolo ad esaurimento, mi sarebbe andato bene: ma siccome si citano questi altri articoli, le parole «e ad esaurimento» trovo che non abbiano alcun significato.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. La proposta del senatore Fallucchi ha una sua valida motivazione, però ritengo che debba essere respinta ed esprimo parere contrario, perchè se questa dizione «e ad esaurimento» è stata introdotta potrebbe avere un suo valore; se non ha valore non nuoce ed allora secondo me sarebbe meglio lasciare il testo così come è.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ha un momento di perplessità di fronte ai rilievi sollevati dal senatore Fallucchi. Faccio notare che questa dizione è rimasta nel disegno di

legge da oltre due anni senza che siano mai stati sollevati dubbi; due anni di esame potrebbero essere stati anche poco accurati ma debbo pensare che questa parole «e ad esaurimento» siano state inserite nel testo per qualche ragione.

Dobbiamo effettuare una piccola indagine che ci consenta di sapere se questa espressione ha qualche significato; francamente, non essendo un esperto come il senatore Fallucchi, ho qualche perplessità in questa sede ad affermare che non ha significato.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Abbiamo esaminato il testo assieme ai tecnici del Ministero della difesa e del tesoro e nessuno mai ha avanzato difficoltà. Per questo confermo il mio parere contrario all'emendamento Fallucchi.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è dello stesso parere del relatore.

BOLDRINI. Stiamo modificando la legge che dunque ritornerà alla Camera. Il ripensamento eventualmente potrà avvenire alla Camera, tuttavia mi pare che la tesi sostenuta dal senatore Fallucchi sia molto valida per cui accetterei la sua proposta.

GIACCHÈ. Io toglierei il riferimento a tutti e tre i ruoli in modo da far rimanere il riferimento alla progressione di carriera prevista nei ruoli delle Forze armate.

FALLUCCHI. Sono d'accordo con questa proposta.

GIACCHÈ. Propongo dunque di sopprimere la dizione «normale, speciale e ad esaurimento», contenuta nel terzo comma dell'articolo in discussione.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Giacchè che tende a sopprimere, al terzo comma, le parole: «normale, speciale e ad esaurimento».

È approvato.

A questo punto, vorrei chiedere al senatore Fallucchi se intende mantenere l'emendamento sostitutivo del terzo comma da lui presentato.

FALLUCCHI. No, signor Presidente, ritiro questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Dovendosi ora passare all'esame dell'emendamento sostitutivo del terzo comma, presentato dal relatore Cavaliere e dal

senatore Giacchè, occorre preliminarmente valutare i subemendamenti ad esso presentati. Anzitutto, vi è quello del senatore Milani Eliseo, tendente a sostituire le parole da «gli ufficiali scavalcati» fino alla fine con le seguenti: «A partire dal 1981 gli ufficiali del Servizio permanente effettivo scavalcati in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29, 30 e 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574 sono promossi al grado superiore alla stessa data degli ufficiali che li hanno scavalcati. Quale termine di riferimento per la ricostruzione delle anzianità di grado vengono prese le anzianità di servizio da ufficiale per gli scavalcamenti verificatisi tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento ed ufficiali del Servizio permanente effettivo, e la graduatoria illustrata nell'annuario ufficiali per gli scavalcamenti verificatisi all'interno di uno stesso ruolo del Servizio permanente effettivo».

Ricordo che su questa proposta di modifica la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ora ai voti il subemendamento del senatore Fallucchi all'emendamento sostitutivo del terzo comma proposto dai senatori Cavaliere e Giacchè, tendente a sostituire nel primo periodo la parola «economici» con le altre «del trattamento economico», e, dopo la parole «ridotta», a sopprimere le parole «di un anno» e ad inserire «nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal relatore Cavaliere e dal senatore Giacchè che, con le modifiche accolte, risulta così formulato:

Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, quali prorogate dai successivi articoli 39 e 40, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1° gennaio 1985:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta già

conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano e maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello.

È approvato.

Dovendosi ora passare all'esame dell'emendamento aggiuntivo di un quarto e quinto comma presentato dal relatore e dal senatore Giacchè, occorre preliminarmente valutare il subemendamento ad esso proposto dagli stessi presentatori del suddetto emendamento, tendente ad aggiungere, dopo le parole «al successivo articolo 38», le altre: «della presente legge e agli articoli 24, 25, 28 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574».

GIACCHÈ. Vorrei spiegare che abbiamo presentato in tale forma il subemendamento all'emendamento aggiuntivo dei commi quarto e quinto, perchè l'abbiamo concordato nello spirito dell'accordo che avevamo realizzato sull'emendamento stesso. Infatti, avendo ommesso di precisare quanto contenuto nel subemendamento, per non attribuirlo al comitato ristretto l'abbiamo presentato come nostro subemendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dei senatori Cavaliere e Giacchè.

È approvato.

FALLUCCHI. Signor Presidente, nell'emendamento aggiuntivo del quarto e quinto comma propongo di aggiungere, dopo le parole «comunque promossi», il seguente inciso: «sempre che appartenenti al ruolo e alla specialità corrispondenti». La motivazione di tale proposta è che in questa maniera si evita che, per effetto del combinato disposto degli articoli 24 e 32, si abbia un trascinarsi completo verso l'altro con depauperamento e quasi vanificazione dei gradi di capitano. Inserendo questo inciso si attenua tale fenomeno.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Ho delle perplessità nell'accogliere questo subemendamento presentato dal senatore Fallucchi perchè comunque esso sarebbe riduttivo. Sono contrario ad ogni ulteriore forma riduttiva. Del resto la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'emendamento Cavaliere-Giacchè, quindi ritengo che sia opportuno respingere il subemendamento in questione.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole al subemendamento Fallucchi perchè ha una logica di razionalità.

GIACCHÈ. Credo che non si debba insistere sulla preoccupazione espressa dal relatore perchè la logica con la quale si è giunti alla riformulazione dell'articolo 24 è stata quella di evitare la preoccupazione espressa dallo Stato maggiore che con la formulazione della Camera si avessero dei fenomeni di trascinamento per i ruoli di capitano.

L'esigenza espressa dall'emendamento proposto dal senatore Fallucchi è reale perchè, nel momento in cui abbiamo aggiunto che si trasferiscono le promozioni relative ai ruoli ad esaurimento nei ruoli normali o speciali, sarebbe sufficiente un caso di una certa specializzazione comportante il suddetto effetto di trascinamento per vanificare la nostra ristrutturazione dell'articolo 24.

Ritengo opportuno insistere perchè si approvai il subemendamento Fallucchi affinché si rimanga nell'ambito di quella visione di correttezza e di serenità che abbiamo voluto dare al provvedimento.

La specialità è una particolarità del ruolo ad esaurimento; il ruolo si riferisce ai ruoli normali, la specialità a quelli ad esaurimento.

FALLUCCHI. Il mio subemendamento tende ad evitare che, per effetto di norme applicabili ad ufficiali ad esaurimento, si possa realizzare il riflesso di trascinamento. In questo modo si evita che, sia per i ruoli normali e speciali che per quelli ad esaurimento, si possano verificare effetti di trascinamento nel servizio permanente effettivo.

Vorrei inoltre presentare un ulteriore subemendamento tendente a far sì che le parole «appartenenti ai ruoli ad esaurimento» vengano inserite, con l'aggiunta di una «e», dopo le parole «i pari gradi».

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza do lettura del testo dell'emendamento aggiuntivo di un quarto e un quinto comma all'articolo 24, con l'inserito dei sub-emendamenti testè proposti dal senatore Fallucchi:

«Gli ufficiali del servizio permanente che in applicazione delle norme della presente legge sarebbero promossi al grado superiore dopo i parigrado, appartenenti ai ruoli ad esaurimento e aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo e alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 38 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli di esaurimento.

Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo sub-emendamento presentato dal senatore Fallucchi, tendente ad aggiungere le parole: «sempre che appartenenti al ruolo e alla specialità corrispondenti,», dopo le altre: «comunque promossi».

È approvato.

Metto ai voti il secondo sub-emendamento del senatore Fallucchi tendente ad aggiungere, dopo le parole: «i pari grado», le altre: «appartenenti ai ruoli ad esaurimento».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un quarto e un quinto comma all'articolo 24, presentato dai senatori Cavaliere e Giacchè, con le modifiche approvate.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 24 che nel testo emendato risulta così formulato:

Art. 24.

Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574 è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, quali prorogate dai successivi articoli 39 e 40, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1° gennaio 1985:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello.

Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 38 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

È approvato.

Art. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dai seguenti:

«Per l'anno 1985:

a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;

c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente comma, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1° gennaio 1985».

È approvato.

Art. 26.

All'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

«Ai sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente».

È approvato.

Art. 27.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni possono, in deroga all'articolo 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio.

Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Cavaliere, Fallucchi e Giacchè, tendente ad inserire al primo comma, dopo le parole «il relativo titolo di studio», le altre «se prescritto per l'avanzamento».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 28.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

«I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di età».

Il relatore senatore Cavaliere ed i senatori Giacchè e Fallucchi hanno proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 28.

Non è approvato.

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente articolo 37, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo».

È approvato.

Art. 30.

Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, con decorrenza 1° gennaio 1980, l'articolo 34 della citata legge.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Cavaliere e Giacchè un emendamento aggiuntivo del seguente comma: «La norma di cui al precedente comma si applica anche ai tenenti colonnelli della riserva di complemento che, alla suddetta data del primo gennaio 1980, erano trattenuti in servizio ai sensi delle disposizioni all'epoca vigenti».

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo opportuno ritirare la nostra proposta di emendamento. Considerando, poi, che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'articolo 30, intendo proporre un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

FALLUCCHI. Devo esprimere la mia grande sorpresa per il fatto che la 5^a Commissione si sia espressa in senso favorevole alla soppressione dell'articolo 30. Innanzi tutto, perchè questo articolo non comporta oneri finanziari e quindi non ci può essere una posizione del Ministero del tesoro contraria, relativa cioè ad aumenti della spesa incontrollata.

In secondo luogo perchè la 5^a Commissione non è tenuta ad entrare nel merito degli aspetti ordinativi.

Ripeto ciò che ho già detto altre volte: la nostra Commissione non dovrebbe sottostare a questa imposizione, che trovo anche di carattere immorale, da parte della Commissione bilancio, in quanto quest'ultima non ha alcun potere di sindacare le scelte decisionali adottate da un ramo del Parlamento per motivi non inerenti a problemi di ordine finanziario. Mi auguro, tra l'altro che le suddette scelte siano confermate dalla nostra Commissione.

Del resto, mi rendo conto della sottigliezza, direi quasi dell'inganno, teso dalla Commissione bilancio; perchè è chiaro che, se noi approviamo questo articolo, passiamo immediatamente in sede referente: io in questo momento esprimo l'opinione che sia meglio andare in sede referente piuttosto che commettere una ingiustizia.

GIACCHÈ. Noi avevamo discusso con il rappresentante del Governo ed avevamo cercato di dimostrare che in fondo non aveva senso una pronuncia negativa sull'articolo 30, come quella che è stata poi avanzata dalla Commissione bilancio, perchè si tratta di un articolo che non comporta oneri di spesa, salvo l'eventuale caso di richiami o di trattenimento in servizio.

Ora, in questo senso avevamo anche detto che di fronte ad un'insistenza in senso contrario potevamo rinunciare. Ma ora ritengo si possa trovare un'altra soluzione; in quanto si potrebbe forse mantenere l'articolo approvando l'emendamento che firmai assieme al senatore Cavaliere, nonchè il sub-emendamento presentato dal senatore Fallucchi. In questo modo si eviterebbe, anche in caso di promozione a titolo onorifico, la possibilità di richiami e - io aggiungerei - di trattenimenti in servizio per giunta a nessun titolo. Credo che, se ci cautelassimo in questo modo, in modo tale cioè da prevedere che nessuno possa beneficiare di una promozione, a nessun titolo, che comporti oneri di spesa, allora l'articolo potrebbe essere approvato. Infatti mi pare che l'emendamento Fallucchi, integrato dalla mia proposta relativa al trattenimento in servizio, impedisca a tutti di poter trarre beneficio economico dalla promozione e in questo caso la Commissione bilancio non potrà fare osservazioni.

FALLUCCHI. Mi dichiaro completamente d'accordo con la proposta testè avanzata dal collega Giacchè. Resta il fatto che, approvato in questo modo l'articolo 30, si andrà in sede referente, essendo il parere della Commissione bilancio vincolante nella sede deliberante. O lo sopprimiamo, ed io sino contrario alla sua soppressione soprattutto per una ragione di equità, in quanto si tratta di persone che hanno superato i 65 anni e potrebbero andare a casa il giorno dopo con la promozione senza guadagnarci nulla, o dobbiamo accettare la sede referente. Ripeto che, a mio avviso, si tratta di una questione morale.

Ciò posto, il mio punto di vista è favorevole al mantenimento dell'articolo emendato secondo la proposta del collega Giacchè; ma resta il nodo, la questione fondamentale, cioè il significato che può avere l'approvazione dell'articolo sia pure così emendato. Ribadisco però che si preferisce l'approvazione da parte dell'Assemblea, piuttosto che il condizionamento imposto dalla Commissione bilancio.

CAVALIERE, *relatore alia Commissione*. Presidente, desidererei far presente che noi già siamo scesi a compromessi, perchè in effetti anche talune norme tra quelle che abbiamo approvato sono state frutto di un accordo. Del resto siamo scesi a compromesso proprio perchè riteniamo che bisogna andare fino in fondo e licenziare in sede deliberante questo disegno di legge, in modo che la Camera a sua volta possa approvarlo in via definitiva.

Di conseguenza, andare in sede referente creerebbe delle difficoltà, anzi dico che vanificherebbe gli sforzi che abbiamo compiuto in precedenza e a seguito dei quali abbiamo accolto delle soluzioni che non ci soddisfacevano appieno. Sono pertanto nettamente contrario all'ipotesi del rinvio in sede referente, che significherebbe solo perdita di tempo. Per cui prego vivissimamente i colleghi di accettare l'emendamento soppressivo da me proposto.

Vorrei aggiungere che si tratta di una legge provvisoria, che non risolve – come tutti sappiamo – tanti problemi, che invece vengono rinviati ad una legge generale, alla quale il Governo sta lavorando. Vorrei ricordare ancora che possiamo, eventualmente, presentare un disegno di legge per questi specifici casi che ci sembrano importanti e che non vengono risolti nella sede attuale.

Queste sono le motivazioni che pongo a fondamento della mia richiesta di soppressione dell'articolo 30, onde evitare di andare in sede referente e quindi rinviare a non so quando la soluzione di questi problemi; tenendo presente che nel frattempo si verificheranno numerosi altri casi, che noi invece vorremmo evitare.

FALLUCCHI. Presidente, pur apprezzando ciò che ha detto il collega Cavaliere, devo tuttavia ribadire che si tratta di una questione morale e che non possiamo nasconderci dietro le procedure, dietro la metodologie per arrivare all'approvazione di una determinata legge. Se ci sono stati dei ritardi, la colpa non è di questa Commissione, e – seppure – la nostra colpa è stata solo quella di cercare un consenso largo da parte di tutte le forze politiche, nonchè da parte del Ministero del tesoro e della Commissione bilancio. Ma ripeto che la questione è morale, in quanto non possiamo sempre prendercela con i più deboli e più indifesi. Come abbiamo detto prima si tratta degli ufficiali più anziani del ruolo ad esaurimento che hanno 60, 65, 66 anni e forse l'amministrazione della Difesa avuto il torto di trattenerli in servizio fino a quest'età, magari richiamandoli. Resta però la situazione di fatto che noi, sopprimendo questo articolo, ce la prendiamo con i più deboli e indifesi; per tale motivo sono contrario, per un fatto morale, alla soppressione di questo articolo.

GIACCHÈ. Ritenevo che la proposta da me presentata potesse consentire una sufficiente salvaguardia dal rischio, temuto dalla Commissione bilancio, di oneri di spesa. Se invece, come mi pare sia risultato anche da altri interventi, rischiamo di non poter più usufruire della sede deliberante ritengo che non muti la nostra posizione favorevole al trattamento che meritano questi tenenti colonnelli; se per ragioni di opportunità, per evitare che tutto l'insieme della legge sia costretta a tempi lunghi, dobbiamo pronunciarsi per la soppressione dell'articolo 30, potremmo formulare un ordine del giorno, che esprimeremo alla fine della votazione, affinché nella legge organica dell'avanzamento degli ufficiali sia riproposto il problema e con la riserva di un'esplicita presentazione di una leggina per correggere questo aspetto che siamo oggi costretti in qualche modo a dover tralasciare.

BOLDRINI. Mi trovo in una situazione di grande imbarazzo, visto che sono sostanzialmente d'accordo con il senatore Fallucchi sia per le ragioni che ha portato sia perchè, nel quadro generale di questi ufficiali, ci sono moltissime persone reduci dalla guerra e quindi collegate ad uno dei momenti più difficili della storia nazionale. Proprio mentre adottiamo un provvedimento colpiamo persone che avrebbero diritto al massimo rispetto e considerazione da parte del Parlamento italiano.

Capisco benissimo che chiedere adesso di passare alla sede referente aprirebbe un discorso molto serio dal punto di vista dell'approvazione della legge, per cui metteremmo in difficoltà molti altri che aspettano questi risultati. Non potendo votare per la soppressione mi asterrò richiamando però seriamente la gravità dell'atto di ingiustizia che andiamo a compiere. Ritengo che a questo punto non servirebbe nè un ordine del giorno nè il rinvio ad una leggina.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non ha mai sollevato obiezioni sull'articolo 30 e lo ha sempre condiviso. Il problema è la scelta politica a questo punto: se rinviare all'Aula lo scioglimento del nodo o scioglierlo in questa sede.

Gli sforzi fatti, non sempre coronati da successi, per convincere il Ministero del tesoro e le Commissioni bilancio della Camera e del Senato, che hanno portato al risultato di ottenere un consenso su quasi tutti gli articoli, ci dovrebbero far riflettere sulla necessità di non riproporre un conflitto con il Ministero del tesoro e di conseguenza con le Commissioni bilancio, visti i tanti conflitti attraverso i quali siamo passati. La scelta perciò è tra la soppressione dell'articolo e il rinvio all'Aula.

Il mio parere è implicito: non rinviando all'Aula un provvedimento che avrà vita forse faticosa alla Camera, perchè rischiamo di non vedere approvato il provvedimento entro questa legislatura e rischiamo di vanificare il senso. O agiamo rapidamente o aspettiamo la legge che è presso il Ministero del tesoro, che non si decide a licenziarla per gli oneri che comporta; per realismo non vedo molto bene come possiamo rimediare una volta soppresso l'articolo.

Senatore Boldrini, sono d'accordo con lei che non servirebbe un ordine del giorno che impegni il Governo a fare qualcosa nè proporre una leggina che incontrerebbe le stesse difficoltà che incontra oggi questo provvedimento.

FALLUCCHI. Vorrei fare una proposta che è basata sul fatto che probabilmente incontreremo nel prosieguo del disegno di legge altri nodi simili a questo. Ritengo allora opportuno valutare la situazione, dopo aver messo tutti insieme questi nodi, alla fine del nostro esame.

Propongo di sospendere l'esame sull'articolo 30 e proseguire oltre. Se alla fine risultasse che solo per la questione dell'articolo 30 si dovrebbe andare in Aula potrei dire di sopprimerlo, ma voterò contro. Tuttavia siccome temo che nei successivi articoli ci troveremo di fronte alle stesse difficoltà, propongo che venga sospeso l'esame dell'articolo 30 per accantonarlo e si vada avanti con gli altri articoli.

FINESTRA. Condivido quanto esposto dal collega Fallucchi anche perchè penso che per ragioni morali e di giustizia le ragioni addotte in favore dei tenenti colonnelli siano valide. Potremmo trovare, nel prosieguo della discussione, altri articoli che potrebbero creare difficoltà.

Dobbiamo evitare di peggiorare la situazione e renderci tutti conto del pericolo, che corriamo effettivamente, di trovarci costretti a modificare tutto il disegno di legge.

MILANI Eliseo. Non voglio esprimere considerazioni generali su questa legge ma mi corre l'obbligo di precisare la mia opinione. Nella sostanza questo disegno di legge stravolge le finalità della legge n. 574 che aveva un punto fermo: mantenere il tetto della legge n. 804. Il presente disegno di legge, invece, sfonda quel tetto e questo è un problema rilevante, visto che si tratta di centinaia di ufficiali che vengono tenuti in servizio in presenza di un divieto imposto da un'altra normativa di legge e con oneri rilevanti.

Trovo quindi ridicolo l'atteggiamento del Ministero del tesoro che mette avanti una decisione che il senatore Fallucchi ha chiamato trabocchetto.

Secondo me, questo è un atteggiamento deliberatamente assurdo.

Comunque, a parte le considerazioni di carattere generale, credo che con molta probabilità vi saranno anche altri nodi da sciogliere. Infatti, già l'articolo 24 è stato esaminato con difficoltà e anche per altri articoli che dovremo affrontare vi saranno problemi per certi aspetti assai più rilevanti di questo.

Nel dichiararmi quindi favorevole alla proposta di accantonamento avanzata dal senatore Fallucchi, vorrei manifestare anche il mio disagio - come ha già fatto il senatore Boldrini - di fronte ad atteggiamenti ostativi in gran parte immotivati, come quello della 5^a Commissione permanente di questo ramo del Parlamento e anche di uffici che, nella sostanza, perseguono i loro obiettivi indipendentemente dalle considerazioni politiche e legislative che chi è deputato a legiferare dovrebbe esprimere. Mi sembra eccessivo opporre invece il parere di un ufficio, anche quando abbiamo, astrattamente, la copertura del responsabile politico.

Non credo che il Ministro del tesoro o il sottosegretario interessato abbiano avuto molta parte in questa vicenda. Infatti, anche se da noi sollecitati più volte, non li abbiamo mai visti; hanno sempre mandato i loro funzionari (personale certo specializzato), che forse hanno anche altre ragioni non semplicemente rapportabili agli obblighi finanziari che una legge deve porre.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta del senatore Fallucchi volta ad accantonare l'esame dell'articolo 30.

È approvata.

Art. 31.

Fermi restando i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento di grado eguale.

A questo articolo il senatore Parrino ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: «Gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali, a parità di anzianità, hanno la precedenza per ciò che riguarda il diritto al comando sugli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento di grado uguale».

Stante l'assenza del firmatario, lo dichiaro decaduto.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Art. 32.

A partire dal 1984, la permanenza nel grado di maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento è quella stabilita per i parigrado dei ruoli del servizio permanente effettivo. La promozione ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali dei ruoli normali e speciali di pari anzianità di grado.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati appartenenti ai ruoli di cui al precedente primo comma che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, oppure sette anni di permanenza nel grado, vengono promossi al grado superiore anche in assenza di valutazione, il giorno precedente la cessazione del servizio per qualsiasi causa. Tale promozione viene comunque attribuita, prescindendo dalla permanenza in servizio o nel grado, a tutti gli ufficiali che vengano colpiti dai limiti di età nel grado di appartenenza, esclusi i non idonei.

Le norme di cui al comma precedente si applicano a tutti gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali e speciali delle Forze armate.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è del relatore Cavaliere e del senatore Giacchè e tende a sostituire l'articolo con il seguente:

«La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1° gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.

La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene, se idonei, a partire dal 1° gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio.

Il vincolo dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo navigante dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati appartenenti al servizio permanente effettivo e ai ruoli ad esaurimento che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato, oppure sette anni di permanenza nel grado vengono promossi al grado superiore, per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, il giorno precedente la cessazione

dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b) d) ed e)* dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La promozione al grado superiore considerata ad anzianità viene comunque attribuita il giorno precedente la cessazione del servizio per raggiungimento del limite di età nel grado, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali appartenenti al servizio permanente effettivo, esclusi i generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti, e a tutti gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 non sono cumulabili con quelli di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

Le norme di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici al 1° gennaio 1985».

Su questo emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, con la condizione dell'aggiunta, alla fine del sesto comma, della dizione: «nonchè con quelli di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni».

Inoltre, a tale emendamento il senatore Fallucchi ha presentato due subemendamenti. Il primo tende a sostituire il quarto e quinto comma come segue:

«I tenenti colonnelli e gradi equiparati appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b) e d)* dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado».

«La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati e degli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione"».

Al riguardo la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole.

Il secondo tende a sostituire l'ultimo comma come segue:

«Le norme di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo hanno decorrenza giuridica dal 7 ottobre 1980 e decorrenza ai fini del trattamento economico dall'entrata in vigore della presente legge».

Su questo la Commissione bilancio si è invece espressa in senso contrario.

Infine il senatore Eliseo Milani ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, la parola «grado» con la parola «servizio».

Anche su questo emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

FALLUCCHI. La Commissione bilancio si esprime favorevolmente sia sull'emendamento a firma Cavaliere-Giacchè sostitutivo dell'articolo 32 sia sul subemendamento da me presentato, riguardante la sostituzione del quarto e quinto comma.

Mi pare che la formulazione dell'emendamento Cavaliere-Giacchè, al di là di un rimescolamento delle frasi, sia nella sostanza più o meno identica a quella del mio subemendamento. Per questo motivo non mi formalizzerò sulla scelta da compiere tra le due ipotesi.

Circa la condizione imposta dalla 5^a Commissione di aggiungere all'emendamento sostitutivo il riferimento alla legge n. 336 del 1970 vorrei sapere se, qualora non accettassimo tale suggerimento, incorreremo di nuovo nel passaggio alla referente. Mi pare che voler togliere i benefici combattentistici costituisca il massimo della penalizzazione nei riguardi degli ufficiali in questione.

La Commissione bilancio ha espresso poi parere negativo sul secondo subemendamento da me presentato all'emendamento sostitutivo dell'articolo 32 proposto dai senatori Cavaliere e Giacchè, in cui chiedevo, riacciandomi al momento della entrata in vigore della legge n. 574 del 1980, la decorrenza giuridica dal 7 ottobre 1980 delle norme di cui al quarto e quinto comma, mentre per quanto riguarda la decorrenza ai fini del trattamento economico rimaneva la stessa formulazione contenuta nell'emendamento Cavaliere-Giacchè, vale a dire il primo gennaio 1985.

La motivazione che mi ha spinto a proporre la decorrenza giuridica dal 7 ottobre 1980 è di recuperare in tale promozione tutti gli ufficiali che hanno combattuto in guerra. Concedere promozioni ad ufficiali che non hanno partecipato alla guerra trovo che sia, come si diceva già a proposito dell'articolo 30, un elemento di disagio in più all'interno delle Forze armate, delle associazioni combattentistiche e, direi, di tutto il paese soprattutto considerando che non erano previsti aggravii finanziari per quanto riguarda il trattamento economico.

Si potrebbe stabilire la decorrenza economica dal momento dell'entrata in vigore della presente legge se non altro recuperando coloro che hanno partecipato agli eventi più drammatici e dolorosi del nostro paese. Devo quindi ribadire che non comprendo quale sia la motivazione razionale alla base del parere negativo della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento in oggetto se accettano la condizione posta dalla Commissione bilancio.

GIACCHÈ. Credo che si stia riproponendo la situazione relativa all'articolo 30.

FALLUCCHI. Indipendentemente dall'opportunità di accantonare anche questo articolo, mi sento a disagio, come membro della Commissione difesa, in quanto se dobbiamo ubbidire ad un *diktat* della 5^a Commissione allora reputo che la nostra Commissione non abbia motivo di riunirsi.

La questione al nostro esame non presenta problemi di carattere finanziario ma solo problemi di carattere ordinativo e se la Commissione difesa non ha neanche la capacità di intervenire sugli ordinamenti è bene che non si riunisca.

Chiedo quindi la sospensione formale della seduta e che tutta questa problematica venga riportata al Presidente del Senato. Non è possibile che la 4^a Commissione possa operare soltanto sulla base delle regole imposte dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Sulla base delle informazioni a mia disposizione, posso dire che è stata svolta, da me personalmente ma anche a molti altri livelli, una pressante e molto diplomatica azione nei confronti del Tesoro e della Commissione bilancio. Non sono in condizione di esprimermi sulla valutazione che vede nel parere della 5^a Commissione un *diktat* al quale la Commissione difesa soggiacerebbe; dico soltanto che qualche accantonamento di articoli particolarmente complessi potrebbe costituire una valida soluzione anche se poi i nodi vengono al pettine.

Rimettere tutto ciò alla valutazione del Presidente del Senato ed istituire un braccio di ferro tra l'intera Commissione bilancio e la Commissione difesa credo che, nella migliore delle ipotesi, ci impedirà quanto meno di approvare il disegno di legge al nostro esame prima della chiusura estiva del Senato.

FALLUCCHI. Posso anche convenire su quanto lei ha detto, signor Presidente, ma voglio precisare che il mio disagio deriva dal fatto che ancora non riesco a comprendere quali siano le competenze della Commissione bilancio nell'esprimere questi pareri. Se la competenza deve essere limitata soltanto all'aspetto finanziario, allora devo dire che tutte le volte che riscontriamo la mancanza di aumento di oneri finanziari la Commissione difesa può procedere in sede deliberante.

Nel caso specifico mi riferisco all'articolo 30 e al 32 del disegno di legge al nostro esame e ad eventuali altri articoli. Pertanto le chiedo, signor Presidente, di farsi carico di informare della questione il Presidente del Senato affinché ci indichi esattamente i limiti della Commissione bilancio. Se tali pareri vanno al di là della sua competenza, che dovrebbe rientrare nei limiti degli oneri finanziari e non ricomprendere gli ordinamenti, allora possiamo incanalare il nostro dibattito su determinati binari; viceversa, se entrano anche in merito agli ordinamenti, allora occorre una modifica del Regolamento altrimenti, come ho detto prima, la Commissione difesa potrebbe anche non esistere e lasciar fare tutto alla Commissione bilancio.

GIACCHÈ. Proporrei di riaffermare il criterio adottato con l'articolo 30, cioè di definire il testo dell'articolo salvo la questione controversa sulla quale si è pronunciato poc'anzi il senatore Fallucchi e

per la quale proporrei invece l'accantonamento al pari dell'articolo 30 stesso, di modo che si possa avere una valutazione complessiva circa l'opportunità di passare o meno in sede referente.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di carattere generale. Tutti proviamo il disagio avvertito dal senatore Fallucchi e, se me lo consentite, particolarmente io. Ma esso da cosa deriva? È la materia stessa di cui ci occupiamo a generarlo e certamente non per colpa nostra, ma a causa dei numerosi provvedimenti limitativi o settoriali che hanno prodotto una situazione di caos generale. Tale disagio deriva anche dalla consapevolezza che, partiti per eliminare alcune ingiustizie, o non le abbiamo eliminate del tutto, oppure ne abbiamo create altre.

Il problema, tuttavia, è diverso ed è il seguente: cosa dobbiamo fare di questo disegno di legge? Lo vogliamo approvare nella sede in cui è stato assegnato, o lo vogliamo rinviare? Infatti da quanto si profila risulta evidente che vogliamo spogliarci della sede in cui ci troviamo per trasferirlo in sede referente. Circa poi l'ultima parte dell'emendamento del senatore Fallucchi, essa contiene - a mio avviso - alcuni elementi che riguardano la spesa e che, quindi, interessano il bilancio. Non si tratta, pertanto, di disposizioni meramente ordinarie.

Fatte queste precisazioni, o si entra nell'ordine di idee di licenziare il provvedimento tenendo conto delle osservazioni della Commissione bilancio, oppure si deve avere la coerenza di chiedere la sede referente ed allora verrebbero rimessi in discussione quegli aspetti che causano disagio non soltanto al senatore Fallucchi, ma a tutti noi.

PRESIDENTE. Non ritengo che si debba attribuire all'espressione usata dall'estensore del parere, senatore Castiglione, un valore vincolante per la Commissione di merito. Sarei comunque dell'avviso di accantonare l'articolo per interpellare lo stesso senatore Castiglione circa l'interpretazione da doversi dare.

MILANI Eliseo. Desidero ritirare l'emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo 32.

PRESIDENTE. A questo punto, se la Commissione è d'accordo, proporrei di accantonare l'esame dell'articolo 32.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORRE LAURENZANO